

**Regolamento  
di applicazione della legge sull'Azienda elettrica ticinese**  
(del 7 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull'Azienda elettrica ticinese (LAET) del 10 maggio 2016,

**decreta:**

**Commissione del controllo del mandato pubblico**

(art. 6 cpv. 2 LAET)

**Art. 1** Nell'ambito dell'esercizio dell'alta vigilanza sull'Azienda elettrica ticinese (in seguito: AET) da parte del Gran Consiglio è istituita una commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET» (in seguito: Commissione).

**Art. 2** <sup>1</sup>La Commissione designa, all'inizio del suo mandato, un presidente, un vicepresidente e un segretario.

<sup>2</sup>Il presidente, il vicepresidente ed il segretario formano l'Ufficio presidenziale.

**Art. 3** <sup>1</sup>Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'astensione dal voto non è ammessa. In caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente.

<sup>2</sup>La Commissione allestisce un verbale delle sedute e un protocollo delle decisioni, che vengono conservati in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati. Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.

**Art. 4** <sup>1</sup>I membri sono rieleggibili.

<sup>2</sup>La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale dell'energia.<sup>1</sup>

<sup>3</sup>La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell'AET, di altre aziende pubbliche e private operanti nel campo della produzione, distribuzione e commercio di energia.

<sup>4</sup>I membri e il segretario della Commissione sono tenuti a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni.

**Art. 5** La Commissione svolge i compiti previsti dalla legge, secondo la procedura fissata nel presente regolamento.

**Art. 6** <sup>1</sup>Per singoli oggetti, la Commissione può coinvolgere l'intera Commissione speciale dell'energia<sup>2</sup>, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interessi.

<sup>2</sup>In tal caso, anche i membri della Commissione speciale dell'energia<sup>3</sup> sono sottoposti alle condizioni e agli obblighi previsti dall'art. 6 cpv. 3 LAET.

**Art. 7** I documenti e le informazioni acquisiti dalla Commissione sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale. Essi non possono essere trasmessi o divulgati a terzi.

**Art. 8** La Commissione speciale dell'energia<sup>4</sup>, sentito il Consiglio di Stato, decide circa l'informazione da trasmettere al Gran Consiglio.

**Art. 9** Le indennità dei membri della Commissione sono stabilite secondo le norme vigenti per le Commissioni del Gran Consiglio.

**Copertura per la responsabilità civile professionale**

---

<sup>1</sup> Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.

<sup>2</sup> Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.

<sup>3</sup> Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.

<sup>4</sup> Adesso Commissione ambiente, territorio ed energia.

(art. 17 cpv. 3 LAET)

**Art. 10** Per la responsabilità civile professionale dei membri del Consiglio di amministrazione, AET provvede a un'adeguata copertura assicurativa (minimo 10 milioni di franchi).

### **Esonero dalle imposte; compenso e riparto**

(art. 19 LAET)

**Art. 11** Dall'indennità a titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda, fissata a franchi 13,60 per anno e per kW lordo dalla LAET, è dedotta in primo luogo la somma necessaria a corrispondere un'indennità di franchi 5.- per testa di popolazione residente nei Comuni del bacino imbrifero, ritenuto un minimo di fr. 8750.-.

**Art. 12** La somma da ripartire ai sensi dell'art. 11 non può essere superiore alla metà dell'indennità a titolo di compenso disponibile. Qualora la superi, sono decurtati in primo luogo e proporzionalmente gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune e, per la rimanenza, i minimi medesimi.

**Art. 13** Nel caso di impianti sovrastanti l'uno all'altro e appartenenti a diverse aziende, l'indennità corrisposta per testa di popolazione residente è decurtata degli importi provenienti da terzi in modo da non superare complessivamente i franchi 5.- per abitante ed il massimo di fr. 8750.-. L'indennità non distribuita a questo titolo, viene aggiunta alla porzione residua per l'ulteriore riparto.

**Art. 14** L'indennità a titolo di compenso residua è assegnata per il 50%, in ragione delle stime ufficiali. L'ulteriore 50% è attribuita:

- per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d'acqua utilizzati, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d'acqua nelle giurisdizioni comunali, moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
- per il 40% ai medesimi Comuni, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d'acqua entro le giurisdizioni comunali, moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.

### **Disposizioni abrogative**

**Art. 15** Il regolamento della commissione del controllo del mandato pubblico dell'AET del 4 settembre 2007 e il regolamento sui criteri di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda elettrica ticinese del 29 aprile 2014 sono abrogati.

### **Entrata in vigore**

**Art. 16** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>5</sup>

Pubblicato nel BU **2016**, 508.

---

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 9 dicembre 2016 - BU 2016, 508.